

Nella procedura n. 3 / 2017
Sovrindebitamento : BERTIN FRANCA
OCC : dr S.Marro



TRIBUNALE DI CUNEO
Il Giudice

**Nella procedura di sovrindebitamento promossa da BERTIN
FRANCA
Ha pronunciato il seguente**

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Visto il piano del consumatore presentato da Franca Bertin assistita dall'amministratore di sostegno avv Serenella Omero
Vista la documentazione allegata coerente con le prescrizioni normative;
vista la relazione dell'OCC dott. Stefania Marro

osserva

La sig Bertin ha presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012, Sulla scorta della documentazione indicata e/o fornita dalla Bertin l'OCC ha quantificato l'ammontare dei debiti, in prededuzione- privilegio-chirografo in € 191.715,65 di cui una parte pagata nelle more della procedura (dal deposito della domanda al 5.6.17) e con residuo debito di € 188.224,23

La sig Bertin è proprietario per la quota di 1/6 di un terreno seminativo in Ormea, di un veicolo (Fiat Panda tg AL976HL).

Ha un reddito da lavoro dipendente ed una pensione di reversibilità che apportano mensilmente circa € 2400,00_

Le spese correnti per il sostentamento suo e della famiglia (Sergio Sappa n. 31.8.38 e Sappa Mariapaola n. 11.2.2000) sono state quantificate in € 1852,00 mensili.

Negli ultimi 5 anni ha compiuto i seguenti atti dispositivi:

permuta (marzo 2015) di autoveicolo Autobianchi tg CN898536 con Fiat Panda tg AL976HL



La proposta di risanamento dei debiti consiste nella messa a disposizione da parte di Franca Bertin di una rata fissa di € 700,00 mensili da ripartire tra i creditori, dapprima per crediti prededucibili, poi privilegiati, e successivamente chirografari secondo il seguente piano:

-nei primi n. 5 mesi dall'omologa saranno pagati gli importi in prededuzione, -successivamente ai 5 mesi dall'omologa si provvederà al pagamento dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizio di Riscossione S.p.A.9 per la parte in privilegio nella misura del 20% e per un totale di n. 24 rate;

-al termine del pagamento delle suddette, verranno pagati in n. 40 rate i restanti creditori chirografari con percentuali distinte a seconda della natura del credito (5% Agenzia Entrate ed Equitalia per sanzioni,aggi; 15% tutti gli altri creditori)

Le condizioni personali della Bertin fanno sì che i pagamenti verranno gestiti dall'amministratore di sostegno, avv.to Serenella Omero, che appunto assisterà la Bertin in tali operazioni .

L'OCC dott.ssa Stefania Marro ha tempestivamente depositato la relazione particolareggiata relativa al Piano prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012 con successiva integrazione, di mero aggiornamento dei conteggi, dopo aver svolto, debitamente autorizzata, le attività di consultazione banche dati; ha quindi confermato la sussistenza della situazione di sovraindebitamento, con accertamento delle cause dello stesso e indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori

In particolare, è stato evidenziato in ordine alle cause del sovraindebitamento che, come dichiarato nel piano del consumatore supportato dalla certificazione medica e dall'avvenuta nomina il 30/01/2017 da parte del Tribunale di Cuneo dell'amministratore di sostegno individuato nella persona dell'avv.to Serenella Omero, Bertin Franca soffre, come certificato dall'ASL CN1 – S.C. Servizio per le dipendenze patologiche – Ufficio di Cuneo, di un disturbo “da gioco da azzardo” che compromette le attività personali, familiari e lavorative; tale ludopatia risulta essere la causa principale della situazione debitoria e del sovraindebitamento; la Bertin ha accettato di sottoporsi a terapia ed ancora oggi segue una cura farmacologica; il predetto certificato attesta che attualmente la situazione risulta stabile e che la Bertin è astinente; a ciò si aggiunga la esiguità delle risorse finanziarie e patrimoniali della ricorrente palesate dalla dichiarazione dei redditi e dalle risultanze patrimoniali.



Il professionista ha poi espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla sig Bertin nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, quantomeno in termini di tempi di soddisfacimento; ha correttamente evidenziato che il piano presuppone il mantenimento da parte della Bertin dell'attività di lavoro dipendente, difettando qualsiasi tipo di garanzia .

Si ritiene condivisibile la valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta (va ricordato invero che la sig Bertin non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012) , così come modificata nel corso della procedura, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio; si rileva che la relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Sono peraltro necessarie taluni considerazioni anche al fine di valutare le contestazioni svolte dal creditore Towers CQ srl costituitosi nella procedura.

Tale creditore ha contestato la meritevolezza del beneficio.

Dapprima si ritiene che la signora Bertin appare meritevole del beneficio in oggetto.

L'art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nel caso in oggetto, pur avendo la sig Bertin senz'altro dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure ed instando per la nomina di amministratore di sostegno; si ritiene pertanto superato il profilo di non meritevolezza.

Quanto alla contestazione, pure svolta da TOWERS CQ SRL (il cui credito deriva da un finanziamento concesso il 29.11.2011 da NEOS FINANCE SPA pervenuto alla Towers per via di successive e documentate cessioni) per essere il credito derivante da mutuo, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di 120 quote mensili consecutive di retribuzione ai sensi del dpr 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo (e successive modifiche e integrazioni), secondo cui il piano non può pregiudicare i diritti dei creditori



verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l'ente pensionistico/datoriale e che, come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato, si può replicare che è la ratio stessa della legge sul sovraindebitamento, a rendere possibile l'inglobamento di tale debito nel piano

Invero la normativa sul sovraindebitamento è ispirata alla logica concorsuale al fine di risolvere la esposizione debitoria di coloro che non sono assoggettati al fallimento/concordato preventivo, secondo una precisa scelta politica posta a base della norma medesima.

E' infatti un dato oggettivo quello dell'aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo; il legislatore ha quindi perseguito l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere perseguitata dai debiti per tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa in altri ordinamenti, vale a dire la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.

Vi è poi anche lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

Inoltre la legge sul sovraindebitamento indica espressamente quali sono i crediti non falcidiabili e tra questi non sono ricompresi quelli derivanti dal contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione-pensione.

Come ritenuto da altri Tribunali .” *In quest’ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualsunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcune applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio. D’altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all’art. 7 dice: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori...” mentre all’art. 8 afferma: “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti....” ; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcune eccezione o limitazione”- Tribunale Torino 8.6.16*



Deve quindi ritenersi che il piano sia corretto anche nella sottoposizione a falcidia del credito di Bnl Finance.

Il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente.

Può quindi essere disposta ai sensi dell' art 12 comma 2 l.3/12 la sospensione delle procedure esecutive mobiliari presso il debitore o presso terzi, immobiliari pendenti nei confronti di Bertin Franca nonché la cessione del quinto della retribuzione oggi a favore di Towers CQ srl derivante dal contratto 29.11.11 stipulato da Bertin Franca con Neos Finance spa

P.Q.M.

Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal ricorrente, disponendo che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo nonché che i pagamenti del piano siano gestiti dalla sig Bertin Franca assistita dall'amministratore di sostegno avv Serenella Omero;

Dispone la sospensione delle procedure esecutive mobiliari (presso il debitore o presso terzi) ed immobiliari pendenti nei confronti di Bertin Franca nonché la cessione, oggi a favore di Towers CQ srl, del quinto della retribuzione derivante dal contratto 29.11.11 stipulato da Bertin Franca con Neos Finance spa

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi dr.ssa Stefania Marro gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;

dispone che del piano e del decreto di omologa sia data pubblicità mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Cuneo nonché sul sito www.procedure.it ;

dispone che la liquidazione del compenso spettante all'OCC sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta del professionista.

Cuneo 19.6.17

Il giudice

Dr.ssa Natalia Fiorello

